

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDIMENTALE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2013, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE) AL TITOLO IV CAPO IIIter

1. Soggetti beneficiari

1.1. Possono presentare domanda di mutuo le persone fisiche che abbiano beneficiato delle detrazioni fiscali vigenti per ristrutturazioni edilizie e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano da almeno otto anni la residenza nel territorio regionale;
- b) abbiano la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di mutuo;
- c) non abbiano superato i 70 anni di età.

1.2. I requisiti di cui al punto 1.1 lettere a) e c), devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

2. Tipologia degli interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

2.1. I lavori per i quali sono richiesti i mutui devono riguardare interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione edilizia su immobili esistenti di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge finanziaria 2016);

2.2. Ai fini della concessione del mutuo valgono le seguenti limitazioni:

- a) l'immobile oggetto di intervento deve essere adibito a prima abitazione intendendo per tale quella dove il richiedente ha la residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda di mutuo;
- b) l'importo massimo del mutuo è pari al 100% della detrazione complessiva risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'immobile oggetto di intervento come stabilita dalla sopra menzionata normativa statale in materia di detrazione fiscale;
- c) l'importo minimo del mutuo non può essere inferiore a 5.000,00 euro.

3. Caratteristiche del mutuo

3.1. Il finanziamento consiste nell'anticipazione dell'importo dichiarato ai fini fiscali quale detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio privato, secondo quanto previsto dalla normativa statale indicata al punto 2.1. I mutui hanno durata massima decennale, oltre al periodo di preammortamento tecnico, e tasso di interesse annuo fisso e pari all'1%.

3.2. I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate semestrali posticipate con scadenza 1° gennaio - 1° luglio di ciascun anno, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo; dal periodo di stipulazione del contratto alla prima scadenza saranno conteggiati solo gli interessi (preammortamento tecnico).

3.3. Ai sensi dell'art. 69 della l.r. 3/2013, i mutui di importo superiore a euro 60.000,00 sono assistiti da idonea garanzia reale e, ove insufficiente, da ulteriori garanzie integrative. I mutui di importo pari o inferiore a euro 60.000,00 possono essere assistiti da garanzie ritenute idonee da FINAOSTA S.p.A. in base alla valutazione del merito creditizio del richiedente.

3.4. I mutui di cui al punto 1 non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi delle leggi regionali 13 febbraio 2013, n. 3, e 25 maggio 2015, n. 13, per i medesimi interventi.

4. Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1. Le domande di mutuo possono essere presentate dal 1° gennaio 2017 alla Struttura competente (Via Promis, 2 - Aosta).

4.2. Le domande devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dalla Struttura competente e scaricabile dal sito istituzionale della Regione, canale tematico "Opere Pubbliche" (<http://www.regione.vda.it/operepubbliche/>), compilata in ogni sua parte e presentata in competente bollo.

5. Modalità di svolgimento della fase istruttoria

- 5.1. La Struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande e ne valuta l'ammissibilità. La verifica si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nell'ambito della stessa, la Struttura competente può richiedere integrazioni, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2007; le stesse devono essere fornite nel termine di 30 giorni; qualora detta documentazione non venga consegnata nei termini indicati, la verifica si intende conclusa con esito negativo.
- 5.2. A seguito dell'istruttoria, il dirigente della Struttura competente, con proprio provvedimento, dispone l'ammissione al beneficio, determinando l'importo del mutuo concedibile e inviando la relativa comunicazione al richiedente.
- 5.3. La Struttura competente comunica a FINAOSTA:
 - a) il nominativo del soggetto beneficiario;
 - b) gli estremi del provvedimento di concessione del mutuo;
 - c) l'importo, la durata ed il tasso del mutuo.
- 5.4. FINAOSTA S.p.A., ricevuta la comunicazione di cui sopra, avvia il procedimento di esame del merito creditizio del richiedente e la valutazione delle garanzie. A tale scopo richiede la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria e dei relativi adempimenti normativi che deve pervenire a FINAOSTA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; qualora detta documentazione non venga consegnata nei termini indicati, l'istruttoria si intende conclusa con esito negativo.
- 5.5. Nell'ambito dell'istruttoria, FINAOSTA S.p.A. può richiedere integrazioni e le stesse devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione integrativa non pervenga entro i termini indicati. E' comunque facoltà dell'interessato chiedere la motivata sospensione dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità di acquisire la documentazione di cui sopra; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento istruttorio riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.
- 5.6. L'istruttoria di FINAOSTA S.p.A. si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 5.4.. In casi di particolare complessità o qualora il mutuo sia assistito da garanzia ipotecaria il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.
- 5.7. Al termine dell'istruttoria FINAOSTA S.p.A. delibera la concessione del mutuo o l'eventuale diniego e ne dà comunicazione alla Struttura competente e al richiedente.

6. Criteri di ripartizione e modalità di erogazione

- 6.1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ammontare delle risorse annuali disponibili per il finanziamento degli interventi, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 3/2013.
- 6.2. L'erogazione del mutuo da parte di FINAOSTA S.p.A. avviene, a valere sulle disponibilità di cui al fondo di rotazione della legge regionale 3/2013 in un'unica soluzione, previa stipulazione del contratto di mutuo con l'acquisizione delle eventuali garanzie.
- 6.3. La stipula del contratto deve avvenire entro sei mesi dalla delibera di concessione del mutuo da parte di FINAOSTA S.p.A., pena la revoca dello stesso; decorso tale termine FINAOSTA S.p.A. provvede a darne comunicazione alla Struttura competente per l'approvazione del conseguente provvedimento amministrativo. E' tuttavia facoltà dell'interessato chiedere a FINAOSTA S.p.A. la motivata proroga del suddetto termine, che in ogni caso non può superare i dodici mesi dalla succitata delibera. L'eventuale proroga è comunicata da FINAOSTA S.p.A. alla Struttura competente.

7. Controlli e revoca dei mutui

- 7.1. La Struttura competente provvede all'effettuazione dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

- 7.2. Qualora sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, il finanziamento viene revocato, se del caso anche parzialmente.
- 7.3. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari a due rate di ammortamento; nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, comprensive della maggiorazione calcolata in base al tasso di interesse legale vigente.
- 7.4. La mancata restituzione degli importi di cui al punto 7.3., nel termine ivi previsto, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione della legge regionale 3/2013; il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

8. Estinzione anticipata

- 8.1. Il mutuo può essere estinto anticipatamente, mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altre somme dovute alla predetta data.

9. Morosità dei mutuatari

- 9.1. Le regole da applicare nelle ipotesi di morosità dei mutuatari, di mancato o ritardato pagamento delle rate di rimborso alle scadenze previste dal piano di preammortamento e di ammortamento del mutuo o di risoluzione del contratto, sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., in data 17 febbraio 2012 rep. 3506, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3016 del 16 dicembre 2011, recante "Approvazione della bozza di convenzione quadro da stipulare tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la gestione delle situazioni di morosità dei mutuatari e del recupero del credito sulle operazioni a valere sui fondi di rotazione regionali, sui fondi in gestione speciale e su fondi previsti da specifiche leggi regionali".

10. Oneri a carico dei beneficiari

- 10.1. Sono a carico esclusivo della parte mutuataria le spese inerenti all'istruttoria amministrativa e legale, nonché le spese e gli oneri fiscali relativi: alla stipulazione dei contratti di mutuo e conseguenti; al rilascio delle garanzie richieste da FINAOSTA S.p.A..

11. Trattamento dei dati personali

- 11.1. L'Amministrazione regionale è "titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed ha obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal medesimo Codice, per il trattamento dei dati personali.
- 11.2. FINAOSTA S.p.A. è il "responsabile del trattamento dei dati", con l'impegno di attenersi alle istruzioni impartite per iscritto dal titolare ai sensi dell'articolo 29 del precitato Codice.
- 11.3. I dipendenti e i collaboratori della FINAOSTA S.p.A. sono "incaricati del trattamento dei dati" ai sensi dell'articolo 30 del precitato Codice.